

REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE DEL COMPENSO DI COPIA PRIVATA PER PRODUTTORI ORIGINARI DI OPERE AUDIOVISIVE

Premessa

Il compenso per copia privata ("CCP") è disciplinato dagli articoli 71-sexies, septies e octies LDA: in particolare l'articolo 71-octies, così come recentemente emendato dal Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, (di seguito, Decreto Sostegni-bis), convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, disciplina l'intera filiera della raccolta e distribuzione del compenso copia privata ("CCP"), stabilendo un regime differenziato per il settore audio e quello video in merito ai soggetti autorizzati ad operare ai fini della relativa distribuzione.

Per ciò che concerne il CCP audio, l'articolo 71-octies, comma 1 dispone che la SIAE ripartisce, al netto delle spese, il 50% degli importi ricevuti agli autori (e aventi causa) e il restante 50%, in parti uguali, ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti ed esecutori ("AIE"), anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Per ciò che concerne, invece, il CCP video, l'articolo 71-octies, comma 3, che non è stato interessato dalla menzionata modifica normativa, continua a prevedere che la SIAE ripartisca il compenso, al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il 30% agli autori, mentre il restante 70%, in parti uguali, tra i produttori di videogrammi, i produttori originari di opere audiovisive e gli AIE.

Conformemente agli impegni presentati da SIAE e resi obbligatori dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento del 13 dicembre 2021, nel procedimento n. 1853, SIAE, incaricata ex lege della gestione del compenso di copia privata, ha sottoposto a consultazione lo schema del presente regolamento di ripartizione del compenso di copia privata a favore della categoria dei produttori di originari di opere audiovisive. Sono pervenute osservazioni da parte di Anica, APA e Videorights e, svolti i relativi e opportuni approfondimenti, viene adottato il regolamento come di seguito indicato.

Art.1

(Ripartizione del compenso di copia privata)

1. Le premesse formano parte integrante del presente regolamento.
2. L'art. 71-octies LdA, comma 3, affida alla SIAE l'incasso e la ripartizione del compenso per copia privata di cui all'art. 71-septies LdA per gli apparecchi e i supporti di registrazione video, "la quale provvede a

ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il 30% agli autori, per il 70% per cento in parti uguali tra i produttori di videogrammi, i produttori originari di opere audiovisive e gli artisti interpreti esecutori”;

3. SIAE ripartisce il compenso di copia privata a favore della categoria dei Produttori originari di opere audiovisive per il tramite delle associazioni maggiormente rappresentative, conformemente a quanto stabilito nel presente regolamento di ripartizione.

Art. 2

(Comparti della categoria dei Produttori originari di opere audiovisive)

1. Nell'ambito della categoria dei Produttori originari di opere audiovisive sono presenti due comparti:
 - a) l'uno riferito alle opere audiovisive afferenti al comparto "Cinema" (opere cinematografiche);
 - b) l'altro riferito alle opere audiovisive afferenti al comparto "Televisivo" (opere televisive).
2. Ai fini del presente regolamento, SIAE si impegna ad individuare – e tenere costantemente aggiornato – il dato riferito alla suddivisione dei due comparti (Cinema – “opere cinematografiche” e Televisivo – “opere televisive”) con l'ausilio di un'indagine statistica – realizzata da un soggetto terzo, indipendente da SIAE, individuato sulla base delle necessarie competenze ed esperienza – volta a rilevare le abitudini dei consumatori rispetto alla copia privata di opere protette dal diritto d'autore.
3. SIAE, entro tre mesi dall'inizio di ogni anno, pubblica sul proprio sito web i dati dell'indagine riferita all'anno precedente, con l'indicazione della metodologia seguita per la rilevazione.
4. le parti interessate – entro 30 giorni dalla pubblicazione dei dati – potranno presentare eventuali osservazioni.

Art. 3

(Criterio di rilevazione della maggiore rappresentatività)

1. L'associazione presenta – separatamente per il comparto Cinema e per il comparto Televisivo – a SIAE – Direzione Copia Privata, entro il mese di gennaio di ogni anno, domanda di percezione del compenso per la specifica categoria di beneficiari che dichiara di rappresentare, specificando l'anno di competenza richiesto in pagamento.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, la domanda di cui al punto 1. può essere presentata entro il 14 luglio 2022.
3. SIAE ripartisce il compenso all'associazione richiedente che risulta essere maggiormente rappresentativa nel comparto di riferimento (Cinema/TV).

4. A tal fine è ritenuta maggiormente rappresentativa l'associazione che dimostra a SIAE, ente incaricato ex lege della gestione del compenso di copia privata, di rappresentare gli interessi o gestire un numero di mandati associativi di Produttori originari di opere audiovisive - separatamente per il comparto Cinema e per il comparto Televisivo - in misura pari o superiore al 25% degli aventi diritto attivi nel comparto di riferimento.
5. Per dimostrare la circostanza di cui al punto 4, l'associazione esibisce alla SIAE valida documentazione comprovante la maggiore rappresentatività (come sopra indicata), secondo la tempistica concordata con SIAE e, in ogni caso, in tempo utile a consentire il pagamento del compenso nei termini indicati al successivo articolo 7
6. Ai fini della dimostrazione della rappresentatività viene applicato il criterio riferito ai passaggi (utilizzazioni) e/o all'ascolto di ciascuna "opera cinematografica" (per il comparto Cinema) e "opera televisiva" (per il comparto Televisivo) trasmessa in un anno solare di competenza, su di un campione di canali tv, gratuiti e a pagamento, sufficientemente rappresentativo. La rappresentatività dell'associazione è riferita alle "opere cinematografiche" (per il comparto Cinema) e alle "opere televisive" (per il comparto Televisivo) di titolarità del produttore attivo associato.
7. L'associazione, in possesso dei dati sopra indicati in riferimento ad un determinato anno di competenza, deve preventivamente condividere tali dati (opere trasmesse e indicazione degli aventi diritto attivi) con SIAE, avendo altresì cura di indicare le fonti ed eventualmente fornire i relativi giustificativi.
8. In ogni caso, l'associazione richiedente il compenso si adopera al fine di garantire che la propria rappresentatività sia misurata rispetto all'intero comparto di riferimento (Cinema e Televisivo) o comunque rispetto ad un campione sufficientemente rappresentativo del comparto.

Art. 4

(Rilevazione della maggiore rappresentatività in presenza di più associazioni rappresentative)

1. Nel caso in cui per la categoria dei produttori originari di opere audiovisive - separatamente per il comparto Cinema e per il comparto Televisivo - vi siano più associazioni a presentare domanda di percezione del compenso, SIAE procede alla rilevazione della loro maggiore rappresentatività. In tal caso, SIAE ripartisce il compenso a favore delle associazioni che risultano maggiormente rappresentative come di seguito indicato.
2. Al fine di misurare la maggiore rappresentatività di più associazioni - separatamente per il comparto Cinema e per il comparto Televisivo - deve essere individuata e condivisa la base dati di riferimento, comprese le fonti dei dati, secondo il criterio indicato al precedente articolo 3.



3. In tal caso, le associazioni concordemente condividono, separatamente per il comparto Cinema e TV, l'elenco delle opere cinematografiche e televisive così come condividono le fonti di tali dati (delle opere trasmesse e degli aventi diritto attivi), al fine di consentire la procedura di rivendicazione (per la rilevazione della rappresentatività).
4. In mancanza di una base dati condivisa, SIAE mette a disposizione delle associazioni i dati di cui è in possesso al fine di procedere alla rilevazione della rappresentatività.
5. Le associazioni che raggiungono o superano il 25% di rappresentatività - separatamente per il comparto Cinema e per il comparto Televisivo - ricevono l'ammontare complessivo del compenso di competenza in base alla rappresentatività rilevata nel corso della procedura di rivendicazione.
6. La tempistica della procedura di rilevazione viene condivisa tra le parti e SIAE e, in ogni caso, in tempo utile a consentire il pagamento del compenso nei termini indicati al successivo articolo 7.
7. SIAE si riserva di valutare, anche con l'ausilio dei soggetti interessati (associazioni di categoria, EGI e OGC attivi nei comparti di riferimento), l'implementazione dei precitati criteri volti ad individuare la maggiore rappresentatività nella prospettiva, in particolare, di definire criteri vieppiù efficienti ed efficaci.

Art. 5

(Verifiche eventuali)

1. SIAE può verificare, anche su base campionaria, l'effettiva esistenza del rapporto associativo tra i produttori originari di opere audiovisive e l'associazione richiedente, preliminarmente o ad esito della rilevazione.

Art. 6

(Società di intermediazione dei produttori originari di opere audiovisive)

1. In presenza di OGC (Organizzazione di gestione collettiva) o di EGI (Entità di Gestione Indipendente), di cui al D.Lgs 35/2017, attive nei comparti disciplinati dal presente regolamento, l'associazione maggiormente rappresentativa predispose una procedura di ripartizione del compenso di copia privata che tiene conto del ruolo svolto da tale soggetto in modo da:
 - a) definire criteri di ripartizione che:
 - tengano conto del ruolo svolto da EGI e OGC nel quadro della ripartizione del CCP Video in favore degli aventi diritto;
 - prevedano che il "corrispettivo" dovuto dalle EGI e OGC all'associazione maggiormente rappresentativa sia strettamente correlato ai costi e alle spese sostenute dalle predette



associazioni, tenendo altresì conto del ruolo all'uopo svolto dalle EGI o dagli OGC nel processo di ripartizione;

- consentano, per quanto possibile, di efficientare il processo di ripartizione nella prospettiva, altresì, di assicurare – previa verifica dell'esistenza dei mandati, anche a campione – un pronto trasferimento del CCP Video intermediato dalle EGI o dagli OGC;

b) di sottoporre detta procedura di ripartizione (c.d. regolamenti di ripartizione secondaria) a un processo di consultazione per consentire alle EGI ed OGC di poter offrire il proprio contributo partecipativo;

2. A tale riguardo, l'associazione maggiormente rappresentativa deve predisporre, entro e non oltre la fine del mese di settembre di ciascun anno, una relazione avente ad oggetto, criteri, tempistiche, costi e modalità di ripartizione in favore delle società di intermediazione e degli aventi diritto e, più in generale, sulle attività complessivamente svolte in relazione alla ripartizione CCP Video, in riferimento al precedente esercizio.
3. Tale relazione viene inviata alla SIAE – Direzione Copia privata.

Art. 7

(Termini per la ripartizione del compenso di copia privata)

1. Il compenso di copia privata oggetto di ripartizione è erogato a ciascuna associazione che risulta maggiormente rappresentativa secondo la seguente tempistica:
 - Un acconto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza del compenso da ripartire;
 - Un saldo del compenso di competenza entro il 1° dicembre dell'anno successivo a quello di competenza del compenso da ripartire.
2. Eventuali compensi di copia privata incassati successivamente al pagamento del compenso, riferiti a competenze pregresse, verranno corrisposti in occasione della prima ripartizione utile. Parimenti, gli importi liberati dagli accantonamenti saranno corrisposti in occasione della prima ripartizione utile.

Art. 8

(Ripartizione del compenso di copia privata e manleva)

1. La SIAE, incaricata ex lege della gestione del compenso di copia privata, provvede a ripartire la quota spettante alla categoria dei produttori originari di opere audiovisive – separatamente per il comparto Cinema e Televisivo – a ciascuna associazione maggiormente rappresentativa al netto delle trattenute di legge e degli accantonamenti disposti da SIAE. A tal fine, la SIAE opera, per ciascun esercizio interessato, accantonamenti prudenziali che tengano conto di eventi (ivi incluso il contenzioso e le

fattispecie di rimborso del compenso non dovuto ex art. 2 DM 30.6.2020) che possano comportare riduzioni o restituzioni del compenso incassato per la categoria di produttori originari di opere audiovisive.

2. Ciascuna associazione maggiormente rappresentativa si impegna a provvedere alla ripartizione (c.d. secondaria) a favore dei produttori originari di opere audiovisive e/o loro aventi causa, associati e non associati, e/o a favore di altri soggetti rappresentativi di uno o più produttori originari di opere audiovisive, assumendo la piena responsabilità per quanto concerne la determinazione dei tempi, dei criteri, delle modalità di erogazione e delle risultanze della ripartizione stessa.
3. SIAE ripartisce i compensi previa emissione di quietanza e rilascio di manleva da parte dell'associazione maggiormente rappresentativa, anche al fine di tenere sollevata SIAE da qualsiasi rischio di ripetizione dovuto a qualunque ragione o causa (anche ove il compenso sia stato ulteriormente ripartito dall'associazione maggiormente rappresentativa a propri associati o a terzi) ovvero da qualsiasi rischio di responsabilità nei confronti di produttori originari di opere audiovisive e loro aventi causa, anche non associati, considerando in tal caso anche i produttori originari di opere audiovisive rappresentati da altri soggetti.

Art. 9

(Diligenza e individuazione dell'avente diritto)

1. L'associazione maggiormente rappresentativa che riceve il compenso per copia privata dalla SIAE, incaricata ex lege, e lo ripartisce ai soggetti beneficiari della categoria dei produttori originari di opere audiovisive, agisce con diligenza e nell'interesse degli aventi diritto al compenso, senza imporre loro alcun obbligo che non sia necessario alla gestione efficace dell'attività ripartitoria.
2. Tenendo conto delle specificità della categoria di titolari dei diritti che rappresenta, ciascuna associazione maggiormente rappresentativa che riceve il compenso di copia privata per la successiva ripartizione all'avente diritto, adotta ogni misura utile ed efficace per individuare il titolare del diritto.

Art. 10

(Trasparenza)

1. L'associazione maggiormente rappresentativa che riceve il compenso di copia privata da SIAE, incaricata ex lege, deve garantire trasparenza nell'attuazione della procedura operativa finalizzata alla ripartizione del compenso di copia privata.



2. L'associazione maggiormente rappresentativa che riceve il compenso di copia privata deve fornire a SIAE ogni informazione utile per il corretto svolgimento della ripartizione del compenso di copia privata e anche al fine di consentire eventuali implementazioni della presente procedura di ripartizione.

Art. 11

(Entrata in vigore e durata del regolamento di ripartizione)

1. Ferma restando la risoluzione dei previgenti accordi con le associazioni, il presente regolamento di ripartizione entra in vigore in data 14 giugno 2022 e viene applicato esclusivamente a partire dalla ripartizione degli incassi di competenza 2022.
2. I compensi di copia privata riferiti alle competenze pregresse, ad oggi non ancora ripartite, vengono ripartiti alle associazioni di riferimento, ANICA ed APA, in base alla suddivisione della quota Cinema e TV come rilevata attraverso l'ausilio di uno strumento terzo di rilevazione delle abitudini di copia dei contenuti di specifico interesse.
3. Il presente regolamento potrà essere aggiornato successivamente al primo biennio di applicazione.

